

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 895

Introduzione del furto su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate ad area cimiteriale o ad altri luoghi di sepoltura, sacri e di culto tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifica all'articolo 624 del codice penale

19/05/2024 - 06:04

Indice

1. DDL S. 895 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 895	4

1. DDL S. 895 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 895

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 895

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AMBROGIO , GELMETTI , SPINELLI , MANCINI , MATERA , SILVESTRONI , ROSA , PETRENGA , NOCCO , FAROLFI , PETRUCCI , MENIA , IANNONE , RAPANI , FALLUCCHI , DELLA PORTA e DE PRIAMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2023

Introduzione del furto su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate ad area cimiteriale o ad altri luoghi di sepoltura, sacri e di culto tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifica all'articolo 624 del codice penale

Onorevoli Senatori. - Le recenti cronache riportano, pressoché quotidianamente, una marcata recrudescenza del fenomeno del furto di componenti metalliche, con particolare evidenza per il rame, o altro materiale (fiori, lumini, vasi, eccetera) all'interno di cimiteri o luoghi di sepoltura, sacri e di culto. È immediatamente evidente come la gravità di tale condotta richieda una risposta punitiva-sanzionatoria da parte dell'ordinamento che sia il più possibile adeguata e proporzionata e che possa rappresentare un valido deterrente. Dinanzi a una fattispecie non puntualmente normata, la giurisprudenza ha ritenuto di muoversi, di volta in volta, in modo diverso.

In primo luogo, con l'applicazione dell'articolo 408 del codice penale, recante vilipendio delle tombe, secondo cui « Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni »; è in tal senso che la Cassazione, con sentenza n. 43093 del 24 novembre 2021, ha giudicato un uomo sorpreso a spostare, rimuovere e danneggiare fiori, piante e ceri dalle tombe. Tale fattispecie, come evidente, ha uno spettro di applicabilità assai limitato: da un lato per la *ratio legis*, dall'altro per gli stessi orientamenti giurisprudenziali in merito. Bene giuridico oggetto di tutela infatti è l'onorabilità dei defunti, punendo condotte atte a vilipendere le tombe, i sepolcri, le urne e le cose destinate al culto dei defunti ovvero ad ornamento e difesa dei cimiteri. Secondo la comune interpretazione, il vilipendio consiste nel tenere a vile, nel ricusare qualsiasi valore etico, sociale o politico all'entità contro cui è diretta la manifestazione, così da negarle ogni prestigio, rispetto e fiducia.

Secondo la stessa Cassazione (Cassazione penale, sezione III, sentenza n. 4038 del 29 aprile 1985) « è ravvisabile il delitto di vilipendio delle tombe, previsto dall'articolo 408 codice penale, nel fatto volontario e cosciente di chi intenda esercitare il proprio dispregio su cose poste nei luoghi destinati a dimora delle persone decedute ed aventi la funzione di richiamare e ricordare la pietà dei defunti, danneggiandole, lordandole o imprimendovi segni grafici vilipendiosi, o anche rimuovendole in tutto o in parte ed eventualmente sostituendole con altre diverse per significato, origine e rilevanza sociale, anche se abbia ciò fatto per arrecare offesa non al defunto, ma alla persona che aveva fatto sistemare la tomba per onorare e ricordare il defunto ».

Rimangono pertanto scoperte tutte quelle dinamiche che contemplan il profitto.

In secondo luogo, con l'applicazione dell'articolo 624, che punisce il furto, nella forma aggravata. In talune ipotesi è stata riconosciuta l'aggravante comune di cui all'articolo 61, numero 1, del codice penale, che prevede un aumento generico di un terzo della pena base per « aver agito per motivi abietti o futili ». In altre ipotesi sono state ritenute applicabili le circostanze aggravanti specifiche di cui

all'articolo 625 del codice penale, in particolare quella che prevede un aumento di pena « se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza ». Per esposte alla pubblica fede si intendono cose che si trovano in una situazione per cui un numero indeterminato di persone possono venirne in contatto per una specifica causa, per necessità, per consuetudine o per destinazione naturale, ovvero « l'esistenza della cosa in un luogo necessitato dalla natura della cosa » (ad esempio bicicletta parcheggiata all'esterno o autovettura parcheggiata negli appositi spazi). L'esposizione alla pubblica fede non è peraltro esclusa dalla sorveglianza esterna del luogo di culto: a stabilirlo è la quinta sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 9245 del 3 marzo 2015, che in merito al furto di elemosina all'interno di una chiesa, ha chiarito che l'aggravante in parola « può essere esclusa da una sorveglianza esercitata sulla cosa solo se questa formi oggetto di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di persona addetta », cosa non applicabile ai luoghi di culto aperti ai fedeli, ove il/i custode/i assicura/no una sorveglianza saltuaria e limitata, invero, all'ingresso degli stessi.

È utile ricordare, in ultimo, come un ulteriore aggravante comune, quella della clandestinità, *ex* articolo 61, numero 11-*bis*, del codice penale, sia stata dapprima prevista dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 249 dell'8 luglio 2010, per violazione del principio di uguaglianza e di quello di offensività, considerato che il colpevole di un reato debba essere punito per le condotte tenute e non per le sue qualità personali.

Altra lettura giurisprudenziale, invece, ravviserebbe nel furto in chiesa il furto in abitazione: è quanto sancito in riferimento alla sottrazione di denaro contenuto all'interno di una cassetta per le elemosine, all'interno di un edificio di culto. All'interno della sentenza della V sezione penale della Corte di cassazione n. 7266 del 18 febbraio 2015 si richiama il concetto di « luogo destinato all'uso di privata dimora » per le parti accessorie di un fabbricato che siano destinate funzionalmente all'uso del medesimo. L'articolo 624-*bis* del codice penale infatti amplia, attraverso la definizione del luogo come « destinato in tutto o in parte a privata dimora », la portata della previsione, così da ricomprendere tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio o contingente, atti della loro vita (Cassazione penale, sezione IV, 14 novembre 2003, n. 43671; Cassazione penale, sezione V, 22 novembre 2007, n. 43089; Cassazione penale, sezione IV, 19 maggio 2008, n. 20022). Nella fattispecie, quindi, i giudici del merito hanno ritenuto sussistente il reato di furto in abitazione, *ex* articolo 624-*bis* del codice penale, nel fatto di asportazione di denaro contenuto in una cassetta adibita a raccolta di elemosine in un edificio di culto.

Il quadro finora riportato certifica una evidente eterogeneità di inquadramento normativo della fattispecie penale in esame. Appare improcrastinabile, a livello legislativo, porre un punto fermo che funga da riferimento operativo, nel pieno rispetto della funzione interpretativa in capo ai giudici. Per di più, appare utile richiamare, all'interno dell'articolo 625 del codice penale, primo comma, il numero 7-*bis*), che implica un aggravio di pena « se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica ». Tale numero è stato inserito dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 7-*bis*), del codice penale è necessaria la sussistenza di due requisiti, uno riferito al soggetto passivo del reato di furto, che deve assumere la qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio; l'altro oggettivo e collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico, nel senso che quest'ultima dev'essere parte di un'infrastruttura effettivamente destinata all'erogazione del servizio pubblico (Cassazione penale, sezione V, sentenza n. 26447 del 26 maggio 2017).

Il presente disegno di legge, in stretta correlazione col richiamato numero 7-*bis*) del primo comma dell'articolo 625 del codice penale, ma in assenza di interruzione di pubblico servizio, intende

richiamare puntualmente, all'interno delle circostanze aggravanti, il furto su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate ad area cimiteriale o ad altri luoghi di sepoltura, sacri e di culto.

Ciò avrebbe come effetto diretto quello di fungere, come detto, da riferimento normativo utile a superare l'attuale frammentazione interpretativa e come effetto indiretto, non secondario, di facilitare l'applicazione, con funzione di deterrenza nei confronti di un reato tanto detestabile quanto esecrabile, di più aggravanti generiche (articolo 61 del codice penale) e specifiche (articolo 625 del codice penale) in modo da giungere con più facilità all'applicazione del secondo comma del richiamato articolo 625 del codice penale, per cui « Se concorrono due o più delle circostanze previste dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 ». In ultimo, così come previsto per il richiamato numero *7-bis*), a disegno di legge approvato anche il furto aggravato dal numero *7-ter*) sarebbe procedibile d'ufficio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 624, terzo comma, del codice penale, le parole: « e *7-bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , *7-bis*) e *7-ter*) ».

2. All'articolo 625 del codice penale, primo comma, dopo il numero *7-bis*) è inserito il seguente: « *7-ter*) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto a infrastrutture destinate ad area cimiteriale o ad altri luoghi di sepoltura, sacri e di culto; ».

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.